



Ordine dei Consulenti del Lavoro di Napoli Rubrica "Dentro la Notizia"

Redazione a cura della Commissione Comunicazione del CPO di Napoli

49/2015
Aprile/6/2015 (*)
Napoli 9 Aprile 2015

Con la Circolare n° 62 del 19 Marzo 2015 l'INPS fornisce alcune precisazioni ed istruzioni operative sulla liquidazione anticipata in un'unica soluzione degli importi non ancora percepiti delle prestazioni di disoccupazione ASpI e mini-ASpI al fine dello svolgimento di attività di lavoro autonomo. In particolare, l'Inps specifica la natura giuridica dell'istituto e fornisce utili dettagli sulla disciplina di riferimento.

Come già noto, **l'art. 2, comma 19, della legge n. 92 del 2012** prevede che il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI possa richiedere la **liquidazione anticipata** in un'unica soluzione degli importi del relativo trattamento non ancora percepiti, al fine di **intraprendere un'attività di lavoro autonomo**, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.

Il **Ministero del Lavoro** e delle Politiche Sociali ha emanato il **Decreto n. 73380 del 2013**, regolante limiti, condizioni e modalità di fruizione dell'indennità in argomento.

Ai sensi dell'articolo 1 del citato decreto 29 marzo 2013 n. 73380 sono destinatari dell'intervento i lavoratori beneficiari dell'indennità mensile ASpI o mini-ASpI che intendono:

- intraprendere un'attività di lavoro autonomo;
- avviare un'attività di auto impresa o di micro impresa;
- associarsi in cooperativa in conformità alla normativa vigente;

- sviluppare a tempo pieno un'attività autonoma già iniziata durante il rapporto di lavoro dipendente la cui cessazione ha dato luogo alla prestazione ASpI o mini-ASpI;
- intraprendere attività di collaborazione a progetto ovvero di co.co.co svolta con committente diverso dal datore di lavoro con cui è cessato il rapporto di lavoro - che ha determinato il diritto all'indennità di disoccupazione ASpI o mini ASpI - ovvero diverso da eventuali società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del c.c.

Successivamente, la **Circolare Inps n°145 del 9 Ottobre 2013** aveva fornito esaurienti spiegazioni in relazione ai soggetti interessati, alle procedure di presentazione e termini delle domande.

Con la **Circolare n° 62 del 19 Marzo 2015**, l'Inps ritorna sul particolare istituto e specifica che **l'erogazione in una unica soluzione** ed in via anticipata dell'indennità ASpI o mini ASpI - a differenza di quando viene effettuata mensilmente - **non è più funzionale al sostegno dello stato di bisogno che nasce dalla disoccupazione** e non ha più la connotazione di tipica prestazione di sicurezza sociale. Essa **assume la natura specifica di contributo finanziario per lo sviluppo dell'auto-imprenditorialità** destinato a sopperire alle spese iniziali di un'attività che il lavoratore in disoccupazione svolge.

Il contributo risulta inoltre preordinato allo scopo, già in altri casi perseguito dal legislatore, di **ridurre la pressione sul mercato del lavoro subordinato** indirizzando i disoccupati nel settore delle attività autonome e delle cooperative, in luogo del reimpiego con rapporto di natura subordinata che, si osserva, potrebbe essere di difficile reperimento specie in fasi congiunturali dell'economia.

Posta la disciplina sopra richiamata, con **la circolare n° 145 del 2013** l'Istituto, nel fornire le istruzioni procedurali, ha posto l'attenzione sulla necessità **anche per l'assicurato** che intenda **fruire della indennità** di disoccupazione **in forma anticipata**, **di adempiere** alle disposizioni di cui al comma 17 dell'art. 2 della Legge n. 92 del 2012, ovvero **di comunicare a pena di decadenza entro 30 giorni dall'avvio dell'attività, sia l'inizio dello svolgimento dell'attività lavorativa, sia il reddito presunto della stessa nell'anno di riferimento.**

Ciò, al fine di **verificare se il reddito da lavoro autonomo sia inferiore al limite utile ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione** e, nel caso, **procedere a ridurre il pagamento dell'indennità** di un importo pari all'80 per cento dei proventi preventivati, rapportati al tempo intercorrente tra la data di inizio dell'attività e la data di fine dell'indennità o, se antecedente, la fine dell'anno.

Ebbene, alla luce di un **approfondimento condotto sulla natura giuridica** e sulle **finalità** – come sopra descritte - **assegnate** dal legislatore **al beneficio dell'anticipazione** di cui all'art. 2, comma 19 della Legge 28 giugno 2012 n. 92, sentito al riguardo il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è emerso che **l'istituto dell'anticipazione deve esplicarsi secondo un regime di autonomia rispetto all'istituto di disoccupazione ASpI o mini ASpI** percepita in forma mensile.

Pertanto, conferma la Circolare in esame, essendo la titolarità dell'indennità in ambito ASpI presupposto per la richiesta dell'anticipazione, **ove il beneficiario sia decaduto dalla indennità, prima della presentazione della domanda di anticipazione, per avere omesso di effettuare la comunicazione** di cui all'art. 2, co. 17 della legge n. 92 del 2012 o per aver comunicato **un reddito superiore al limite utile** ai fini della conservazione dello stato di disoccupazione, **è preclusa la facoltà di presentare successiva domanda di liquidazione anticipata.**

Per contro, **il beneficiario è dispensato dall'effettuare la comunicazione di cui all'art. 2, comma 17, della legge n. 92 del 2012, qualora presenti la domanda di anticipazione dell'indennità entro il termine previsto per la detta comunicazione, ossia entro un mese dall'inizio dell'attività di lavoro autonomo.**

Ad maiora

IL PRESIDENTE
Edmondo Duraccio

(*) Rubrica riservata agli iscritti nell'Albo dei Consulenti del Lavoro della Provincia di Napoli. E' fatto, pertanto, divieto di riproduzione anche parziale. Diritti legalmente riservati agli Autori

ED/FC/PDN